

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

### IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0081590 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 18 febbraio 2020 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi 32 Marescialli in servizio permanente da immettere nel Ruolo dei Marescialli delle Forze Armate, per l'anno 2020;
- VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive disposizioni attuative, convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTE** le lettere M\_D E0012000 REG2020 0077550 dell'11 maggio 2020 e M\_D E0012000 REG2020 0132852 dell'11 agosto 2020 dello Stato Maggiore dell'Esercito e M\_D MSTAT002818 del 20 aprile 2020 dello Stato Maggiore della Marina Militare con le quali gli Stati Maggiori dell'Esercito e della Marina Militare hanno chiesto di apportare le necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio da CoVID-19;
- RITENUTO** possibile accogliere tali richieste, ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020, con il quale è stato indetto il concorso;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con cui gli è attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di concorso,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 7 del punto 3.1 “PROVE DI VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI ED INTELLETTIVE (Art. 9 del bando)” dell’Appendice Esercito del Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 è così modificato:

“L’esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti internet [www.difesa.it/concorsi](http://www.difesa.it/concorsi), [www.esercito.difesa.it](http://www.esercito.difesa.it). Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare – Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).

Per ciascun concorso saranno ammessi alla fase successiva i concorrenti che avranno superato la prova nei limiti numerici appresso indicati:

- a) 35 (trentacinque) per il concorso relativo all’incarico principale/posizione organica di “Infermiere”, di cui al precedente paragrafo 1, lettera a);
- b) 5 (cinque) per il concorso relativo all’incarico principale/posizione organica di “Tecnico di radiologia medica”, di cui al precedente paragrafo 1, lettera b);
- c) 20 (venti) per il concorso relativo all’incarico principale/posizione organica di “Fisioterapista”, di cui al precedente paragrafo 1, lettera c).”

### **Art. 2**

Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 8 del punto 3.2 “PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Art. 12 del bando)” dell’Appendice Esercito del Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 è così modificato:

“I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla Commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la Commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.”

### **Art. 3**

Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.1 dell’Appendice Marina Militare del Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 è così modificato:

“La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 (cento) quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 90 (novanta) minuti. Il test comprenderà 50 quesiti di conoscenza della lingua italiana anche sul piano orto–grammaticale e sintattico, 25 di conoscenza della lingua inglese e 25 di tipo analitico–verbale, logico–meccanico e analitico alfanumerico volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento.

La prova avrà luogo nella sede di Ancona indicativamente nei mesi di settembre e ottobre 2020. L’ordine di convocazione, il luogo, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nel mese di settembre 2020, mediante avviso consultabile nell’area pubblica del

portale, nonché nel sito [www.difesa.it](http://www.difesa.it). che potrà anche prevedere la presentazione presso altra sede. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità e, indicativamente, circa quattro settimane prima dello svolgimento della prova, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti di italiano e inglese che costituiranno oggetto della prova. L'archivio non comprenderà le domande di tipo analitico-verbale, logico-meccanico e analitico alfanumerico.”

#### Art. 4

Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.2 “ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO-FISICA (Art. 10 del bando) dell’Appendice Marina Militare del Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 è così modificato:

“I candidati convocati presso il Centro di Selezione della Marina di Ancona sito in Via delle Palombari, n. 3, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al fine di verificare il possesso dell’idoneità all’espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo della Marina Militare. Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.5. La convocazione per il suddetto accertamento potrà prevedere la presentazione presso altro Ente/Comando di Forza Armata.

Durante l’accertamento dell’idoneità psico-fisica presso il predetto Centro i candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate dall’Amministrazione.

I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nell’ambito di un concorso della stessa Forza Armata nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il suddetto Centro, devono presentare il relativo verbale contenente il giudizio espresso dalla preposta Commissione e i documenti/referti di cui al successivo paragrafo 3.5. La Commissione medica disporrà a quali accertamenti eventualmente sottoporre gli interessati al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente concorso.

L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.

La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria di cui al successivo paragrafo 3.5 prodotta dall’interessato, sottoporrà i candidati a:

- visita cardiologica con E.C.G.;
- visita oculistica;
- visita odontoiatrica;
- visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- visita psichiatrica;
- valutazione dell’apparato locomotore;
- analisi completa delle urine con esame del sedimento, nonché per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
- visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro

dell'uniforme ovvero sono possibile indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);

- verifica della dentatura. Sarà consentita la mancanza, purché non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati;
- ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato ivi compreso l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico.

La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del bando, saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio-circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).

Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando.

Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD di cui al successivo paragrafo 3.5, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza di predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".

La Commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l'esito dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- "idoneo", con l'indicazione del profilo sanitario;
- "inidoneo", con l'indicazione della causa di inidoneità.

Il giudizio è definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.

I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3.

Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la Commissione procederà secondo quanto indicato all'art. 10, comma 4 del bando."

## **Art. 5**

Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.3 "ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ATTITUDINALE (Art. 11 del bando)" dell'Appendice Marina Militare del Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 è così modificato:

"I candidati giudicati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, nonché quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della competente Commissione a una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari all'arruolamento in qualità di Maresciallo della Marina Militare con il grado di Capo di 3<sup>a</sup> classe. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso Marescialli della Marina Militare»,

edite dal Comando Scuole della Marina e, con riferimento, alla direttiva tecnica “Profili attitudinali del personale della Marina Militare”, edita dallo Stato Maggiore della Marina, entrambe vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti, si articolerà in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:

- area stile di pensiero;
- area emozioni e relazioni;
- area produttività e competenze gestionali;
- area motivazionale.

A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:

- punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
- punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
- punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
- punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
- punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.

La Commissione assegnerà, a ciascun concorrente, un punteggio di livello attitudinale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale. Tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.

Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.

Il giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.”

#### **Art. 6**

Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.4 “PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Art. 12 del bando)” dell’Appendice Marina Militare del Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 è così modificato:

“Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al precedente paragrafo 3.3 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al precedente paragrafo 2.4, alle prove di verifica dell’efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta Commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata per le singole prove, che hanno diritto di voto nelle sole prove per i quali sono aggregati.

Alle prove di verifica dell’efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.

Le prove consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, e di un esercizio facoltativo con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione delle graduatorie come specificato nelle seguenti tabelle. Anche agli esercizi obbligatori sono associati punteggi incrementali. Ciascun concorrente dovrà eseguire prima tutti gli esercizi obbligatori e, successivamente, quello facoltativo.

### 3.4.1 PROVE OBBLIGATORIE:

ESERCIZI	CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE (t=tempo; n=numero)	CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE (t=tempo; n=numero)	ESITO
ADDOMINALI (tempo massimo 2 minuti)	$n \geq 22$	$n \geq 19$	Idoneo (*)
	$n < 22$	$n < 19$	Non idoneo
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA (tempo massimo 2 minuti)	$n \geq 13$	$n \geq 10$	Idoneo (**)
	$n < 13$	$n < 10$	Non idoneo

(\*) Per la prova degli addominali sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di addominali previsti per l'idoneità alla prova, proseguano l'esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l'idoneità alla prova:

- concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 32<sup>a</sup>, fino a un massimo di 52;
- concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 29<sup>a</sup>, fino a un massimo di 49.

(\*\*) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l'idoneità alla prova, proseguano l'esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l'idoneità alla prova:

- concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni piegamento oltre il 18<sup>a</sup>, fino a un massimo di 38;
- concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni piegamento oltre il 15<sup>a</sup>, fino a un massimo di 35.

### 3.4.2 PROVE FACOLTATIVE:

ESERCIZI	PARAMETRI DI RIFERIMENTO MASCHI (t = tempo)	PARAMETRI DI RIFERIMENTO FEMMINE (t = tempo)	PUNTI
Corsa piana di m. 2.000 (*)	$t \leq 08'30''$	$t \leq 09'30''$	1
	$08'30'' < t \leq 09'00''$	$09'30'' < t \leq 10'00''$	0,8
	$09'00'' < t \leq 09'30''$	$10'00'' < t \leq 10'30''$	0,5
	$09'30'' < t \leq 10'00''$	$10'30'' < t \leq 11'00''$	0,2
	$10'00'' < t \leq 10'30''$	$11'00'' < t \leq 11'30''$	0,1

(\*) Da svolgere su pista di atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.

### 3.4.3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA:

Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla preposta Commissione.

a) Piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà indossare tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero maggiore o uguale a quello di piegamenti sulle braccia previsti dalla relativa tabella, con le seguenti modalità:

- sollevare da terra il corpo (capo – tronco – arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo – tronco – arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto e con il viso;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.

Un membro della Commissione, osservatore dell'esercizio, provvederà al conteggio a voce alta dei soli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l'idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l'esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l'idoneità alla prova, la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 3.4.1.

b) Addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco entro il limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:

- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.

Un membro della Commissione, osservatore dell'esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l'idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l'esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l'idoneità alla prova, la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti al precedente paragrafo 3.4.1.

c) Corsa piana di metri 2.000: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo massimo indicato nella relativa tabella. Un membro o collaboratore della Commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completerà l'esercizio la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.4.2.

#### 3.4.4 VALUTAZIONE NELLE PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA.

Per essere giudicato idoneo alle prove di verifica dell'efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di verifica dell'efficienza fisica obbligatorie.

Qualora il concorrente non consegua l'idoneità anche in una sola prova obbligatoria, sarà giudicato inidoneo alle prove di verifica dell'efficienza fisica prescindendo dal risultato della eventuale prova facoltativa sostenuta. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l'esclusione dal concorso.

Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non determinerà il giudizio di inidoneità ma ad esso, qualora eseguito dai concorrenti, sarà attribuito il punteggio incrementale stabilito dalla relativa tabella.

La somma di detto punteggio e dei punteggi conseguiti nelle prove obbligatorie concorrerà, sino ad un massimo di punti 3 alla formazione delle graduatorie finali di cui al successivo paragrafo 5.

#### 3.4.5 DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO.

I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica. Questa, sentito l'Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione delle prove.

I concorrenti che prima dell'inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la Commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti determinazioni.

Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di verifica dell'efficienza fisica.

I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla Commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di verifica dell'efficienza fisica, saranno convocati –mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi– per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l'esecuzione delle prove di verifica dell'efficienza fisica (estremi inclusi).

Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la Commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di verifica dell'efficienza fisica.

Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della Commissione di cui al precedente paragrafo 2.4 sono definitivi. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.”

#### **Art. 7**

Per i motivi citati nelle premesse il secondo capoverso del punto 3.6 “PROVA ORALE (Art. 13 del bando)” dell'Appendice Marina Militare del Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 è così modificato:

“Tale prova avrà luogo presso il Centro di selezione della Marina di Ancona, indicativamente nel mese di dicembre 2020.”

**Art. 8**

Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio citato in premessa.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Generale di Divisione  
Lorenzo SANTELLA